

Elbana Servizi Ambientali SpA
C.F. e P.I. n. 01280440494
AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO – Prot. GAC n. 447/2022

APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DELLE SPIAGGE NEI COMUNI DI PORTOFERRAIO, CAPOLIVERI E CAMPO NELL’ELBA ANNO 2022 CIG 9138142954

Premesso che:

- a) con prot. GAC-n. 219/2022 è stata indetta, in data 15/03/2022, la procedura negoziata, ad invito, ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. B del D. Lgs. 50/2016 relativa al **“SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DELLE SPIAGGE NEI COMUNI DI PORTOFERRAIO, CAPOLIVERI E CAMPO NELL’ELBA ANNO 2022”** attraverso un sistema di Gara Telematica in ottemperanza al disposto dell’art. 58 del D. Lgs 50/2016, a busta chiusa;
- b) il criterio stabilito per l’aggiudicazione dell’Appalto, esplicitato dall’Art. 14 del Disciplinare di Gara, era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 determinata sulla base di criteri quantitativi e qualitativi indicati nella documentazione procedurale;
- c) con Verbale di Aggiudicazione Prot. n. 287/2022 del 05/04/2022 venivano affidati i servizi sopra alla Ditta **Favilli Rinaldo S.r.l.** con sede in Località Tavernelle snc 58043 Castiglione della Pescaia (Grosseto) C.F. e P.I. n. 01423710530 verso un importo al netto di IVA pari ad 176.328,13 al quale dovranno essere sommati gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 5.344,24 corrispondente al ribasso percentuale del 15,40%.

Preso atto

di quanto dichiarato dall’operatore economico in fase di Gara, nella Documentazione Amministrativa, nel DGUE- “D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L’OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO” il quale manifesta la propria intenzione a subappaltare parte del contratto a terzi ai sensi dell’Art. 105 del Dlgs 50/2016.

Preso atto

che la Ditta appaltatrice ha richiesto in data 24 Maggio 2022 l’autorizzazione al subappalto in favore delle Ditte 1) **IGIENE SERVICE S.R.L.** con sede in Portoferraio (LI), Largo Pianosa n. 3 avente Partita Iva e C.F. n. 01711810497, iscritta alla CCIAA della Maremma e del Tirreno al n° 01711810497 rappresentata dalla sig.ra Franca Rosso nata a Muzzana del Turgnano (UD) il 17/11/1955, residente a Portoferraio (LI) – 57037 Via Enrico De Nicola n. 111, codice fiscale RSSFNC55S57F832T e 2) **C.I.S.S.E. – COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI INVALIDI ELBANI – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS** con sede in Portoferraio (LI), Piazza Douchoque n. 4 avente Partita Iva e C.F. n. 00834460495, iscritta alla CCIAA della Maremma e del Tirreno al n° 00834460495 rappresentata dai sig. Federico Ranfagni nato a Portoferraio (LI) il 27/06/1973, residente a Portoferraio (LI) – 57037 Loc. San Giovanni n.4, codice fiscale RNFFRC73H27G912I **per un importo totale pari a € 20.000,00 oltre € 1.000,00 per oneri della sicurezza oltre IVA di Legge**

Considerato che con la medesima nota l’impresa Favilli Rinaldo S.r.l., ha provveduto ad inoltrare a

questa Stazione Appaltante nei termini previsti dall'Appalto per l'avvio delle prestazioni i seguenti documenti in elenco:

- a) Contratto di subappalto già stipulato con la Ditta subappaltatrice **C.I.S.S.E. – COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI INVALIDI ELBANI – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS;**
- b) Contratto di subappalto già stipulato con la Ditta subappaltatrice **IGIENE SERVICE S.R.L.;**
- c) Descrizione dei servizi che intenderebbe subappaltare;

Considerato che l'Amministrazione deve adottare un provvedimento autorizzativo per consentire l'esercizio della disciplina del subappalto, qualora ne ricorrano i presupposti, rilevando che altrimenti, al trascorrere del tempo previsto per legge dalla richiesta, si perfezionerebbe il silenzio-assenso e considerato altresì che risulta opportuno manifestare l'approvazione in un provvedimento espresso, a seguito di una puntuale istruttoria dell'istanza, in quanto sussistono tutte le condizioni per la concessione al subappalto.

Precisato che secondo il disposto dell'Art. 105 comma 9 del Dlgs 50/2016 l'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Visto che:

- ✓ il Responsabile Unico del Procedimento, in collaborazione con l'Uff. Gare ha esaminato la documentazione relativa alle Ditte proposte come subappaltatrici ed ha riscontrato la regolarità rispetto alla normativa vigente;
- ✓ non sussistono a carico dei subappaltatori motivi di esclusione di cui all'[articolo 80](#)

Ritenuto che:

- ✓ non sussistano motivi per negare l'autorizzazione medesima, in quanto le Ditte proposte come subappaltatrici risultano in possesso dei requisiti di ordine generale di idoneità tecnica, economica e morale;

DETERMINA

Di autorizzare, per quanto argomentato in premessa nell'ambito delle disposizioni di cui all'Art. 105 del D.Lgs n. 50, la Ditta **Favilli Rinaldo S.r.l. con sede in Località Tavernelle snc 58043 Castiglione della Pescaia (Grosseto) C.F. e P.I. n. 01423710530** a procedere al subappalto domandato, dando atto che il pagamento dei subappaltatori verrà effettuato direttamente dall'Impresa affidataria del servizio, utilizzando parte delle somme già impegnate con l'Aggiudicazione cui Prot. 287/2022. Di dare atto che la presente determinazione non comporta ulteriore impegno di spesa per Esa SpA.

Si precisa che dovranno essere osservate tutte le disposizioni previste all'Art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e che, come stabilito dalla normativa vigente, l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Portoferraio, LI 27/05/2022

IL RUP
Dott. Massimo Diversi

